

COMUNE DI TROVO

Provincia di Pavia

Via Roma n° 13 - 27020 Trovo (PV)
Tel. 0382-928051 - Fax 0382-930584

**REGOLAMENTO
del COMMERCIO
su AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione C.C. n° 17 del 26.11.2010

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'art.27, comma 1, lett. 1 d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114 (di seguito indicato come D. Lgs 114/98), alla L. R. Lombardia 21 Marzo 2000,n.15 (di seguito indicata come L. R. 15/00) e ai provvedimenti a queste collegati.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) Per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano essere attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento.
 - c) per posteggio, la parte di area della quale il Comune abbia la disponibilità, concessa in uso all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale.
 - d) Per mercato, l'area di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno 3 posteggi,destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese.
 - e) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e comunque con frequenza diversa da quella dei mercati (uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese) sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
 - f) Per posteggi isolati, le aree di cui il Comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 3 posteggi, destinate all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più giorni della settimana o del mese.
 - g) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio.
 - h) Per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio.
 - i) Per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione ai attrezzature idonee a consentire il consumo di prodotti acquistati.

ART.2 FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o straordinario,della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica delle stesse, possono essere stabilite:

- a) I giorni e lo svolgimento delle iniziative
- b) La localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori.
- c) Il numero dei posteggi, indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battiroti.

ART.3

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) l'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma ITINERANTE;
- 2) l'autorizzazione per posteggi è rilasciata dal Sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato;
- 3) l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza o dove la Società ha la propria sede legale, tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita a domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni;
- 4) l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (s.a.s. e s.n.c.) in possesso dei requisiti di cui all'art.5, D. Lgs. 114/98; tale autorizzazione abilita ad esercitare senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita;
- 5) le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata;
- 6) l'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

ART.4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi annuali deve essere presentata al Comune entro il 15 Dicembre dell'anno precedente;
- 2) nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art.5, D:Lgs.114/98;
 - c) di non possedere più di un autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato;
 - d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;

- e) il settore o i settori merceologici richiesti.
- 3) l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco entro il mese successivo dal ricevimento della domanda.
 - 4) l'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. Dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.
 - 5) La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.
 - 6) In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Sindaco, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 gg. Dal ricevimento.
 - 7) Nella domanda , in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art.5, D:Lgs.114/98;
 - c) Il settore o i settori merceologici di attività;
 - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.
 - 9) L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco entro il mese successivo dal ricevimento della domanda.
 - 10) L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. Dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

ART.5 SUBINGRESSO

- 1) La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata dal Sindaco del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Sindaco del Comune di residenza del subentrante.
- 2) il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione del Comune.
- 3) Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di 4 mesi.
- 4) il Sindaco può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.
- 5) nella comunicazione l'interessato dichiara:
 - a) I dati anagrafici ed il codice fiscale
 - b) Di non possedere più di un autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
 - c) Il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, D. Lgs. 114/98
 - d) Estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
- 6) Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

ART.6
REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

- 1) in caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.
- 2) in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART.7
MODALITA' DI VENDITA

- 1) Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali.
- 2) Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, del libretto sanitario proprio e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000

ART.8
DIVIETI

E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivo, oggetti preziosi, pane nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non i recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S.

ART.9
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1) Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.
- 2) Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la prevista tassa.

Il venditore che per due mesi consecutivi, non ottempera all'occupazione del proprio spazio assegnato, subirà la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

ART.10
UBICAZIONE DEL MERCATO

- 1) Ove possibile, gli spazi destinati allo svolgimento del mercato saranno delineati con apposita segnaletica indicante:
 - Un area riservata alla vendita da parte di commercianti;
 - La durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art.11.
- 2) Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART.11 ORARIO

- 1) Giorni, orari di svolgimento e di accesso al mercato, verranno stabiliti da apposita deliberazione della Giunta Comunale
- 2) Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con natale, primo dell'anno, Pasqua o altre festività nazionali o locali, il Sindaco tramite ordinanza potrà disporre l'anticipazione o la posticipazione dello svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

ART.12 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTI VACANTI

I posteggi dei mercati che non vengono occupati da rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.28, comma 1, D.Lgs. 114/98 se il titolare di autorizzazione non si presenti entro l'orario previsto.

ART.13 ASSEGNAZIONE DI POSTI PER LA VENDITA DI PRODOTTI EQUIVALENTI

Non vi è alcun limite di assegnazione di posti per la vendita di prodotti equivalenti o simili.

ART.14 SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

- 1) La ristrutturazione , lo spostamento o il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato di cui al presente regolamento, possono essere disposti dal Comune, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori per:
 - a) Motivi di pubblico interesse
 - b) Cause di forza maggiore
 - c) Limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari.
- 2) In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero e di posteggi soppressi.

ART.15 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO

In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di autorizzazione dovrà essere effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzatura utilizzata per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

ART.16 ISTITUZIONE DELLE FIERE

- 1) Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2) Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:

- a) L'area destinata alla fiera;
- b) Gli orari della fiera.

ART.17 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

- 1) L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione dei posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
- 2) L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di festa.
- 3) A ciascun soggetto può essere concesso un unico posteggio.

ART.18 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA

Nelle domande l'interessato dichiara:

- a) I dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) Gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o per in forma itinerante ;
- c) Denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
- d) Il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
- e) Le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita

ART.19 ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi vengono istituiti nella giornata di festa in base alle caratteristiche del banco di vendita e in base al settore merceologico.

ART.20 DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

- 1) Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), D. Lgs. 114/98 o per autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), D. Lgs. 114/98 (purché, in quest'ultimo caso rilasciata da Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti ai sensi della Legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
- 2) La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente , a 30 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
- 3) L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) , D. Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio,cura , trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di

tesserino di riconoscimento necessario per eventuali incarichi alla vendita determinate dall'art. 19 del D.Lgs.114/98.

- 4) L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro 500 ml dall'area o fiera individuate nelle delibere di cui all'art. 2.

ART.21

CANONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- 1) L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e deve essere riscosso annualmente dall'ufficio competente o direttamente o di volta in volta.
- 2) L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una soprattassa pari al 20% della tassa omessa o del maggiore importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 30 giorni, la soprattassa è ridotta al 10%.
- 3) Ritardi superiori ai 90 giorni comporteranno l'automatica revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

ART.22

NORME IGIENICO-SANITARIE

- 1) I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi e dai regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
- 2) Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili ed dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 ed eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza medesima.
- 3) Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche, è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.

ART.23

PRODUTTORI AGRICOLI

All'interno dell'area mercatale è stato istituito, per i produttori agricoli, n.1 stallo per la giornata che si svolge il mercato settimanale come previsto dalla Legge (3% del totale degli spazi)

ART.24

PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1) Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione contenente l'indicazione del prezzo di vendita.

- 2) Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

ART.25 SANZIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. 114/98, è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:
 - a) Senza autorizzazione prescritta;
 - b) Fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche vendere in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
 - c) Senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9 e 10, art. 28, D.Lgs. 114/98.
- 2) Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.
- 3) Ai sensi dell'art.29, comma 2, D.Lgs. 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e delle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.
- 4) L'autorizzazione è revocata:
 - a) Se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) Se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 2 mesi complessivi, salvo sia stata tempestivamente comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza) in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;
 - c) Per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;
 - d) Se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5, D. Lgs. 114/98;
 - e) Qualora non venga presentata comunicazione di re interstatazione entro un anno dal decesso del titolare.
- 5) Ai sensi dell'art. 8, comma 1 e 2, L. R. 15/00, l'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg., in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o per i seguenti motivi:
 - a) Mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) Ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un quarto;
 - c) Danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

ART.26
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti.